

Codice A1709C

D.D. 5 marzo 2021, n. 189

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico venatoria "VAL CHISONE". Rinnovo della concessione e delle zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C.



ATTO DD 189/A1709C/2021

DEL 05/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico venatoria "VAL CHISONE". Rinnovo della concessione e delle zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie.

Vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistiche-venatorie.

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 de 14.10.2014".

Vista la determinazione dirigenziale n. 22 del 22.02.1999 con la quale si è approvata la

trasformazione dell'azienda faunistico-venatoria "Val Chisone" nell'azienda agri-turistico-venatoria omonima, pari ad ha 882, ubicata nei Comuni di Bruno e Castelnuovo Belbo e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti e il rilascio della concessione fino al 31.1.2003, a favore della società "Azienda Agricola La Fagianeta s.s. di POLIDORO MARABESE Evasio e C." rappresentata dall'amministratore unico Sig. POLIDORO MARABESE Evasio.

Vista la determinazione dirigenziale n. 4 del 14.01.2003 con la quale è stata rinnovata la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo "C", fino al 31.01.2009.

Viste le determinazioni dirigenziali n. 180 del 04.06.1999, n. 492 del 09.07.2008 e n. 157 del 09.03.2009 con le quali sono state istituite le zone denominate 1, 2 e 3 per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agriturismo-venatoria "Val Chisone", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e germano reale, aventi rispettivamente una superficie di ha 69.39, di 81.49 e di ha 68.77.

Vista la determinazione dirigenziale n. 492 del 9.07.2008 con le quali è stata rinnovata la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo "C", fino al 31.01.2015.

Vista la determinazione dirigenziale n. 833 del 21.09.2009 con la quale si prendeva atto dell'intestazione della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Val Chisone" in capo alla nuova società agricola "Cascina Tavolata s.a.s. di POLIDORO MARABESE e &" rappresentata dall'amministratore unico Sig. POLIDORO MARABESE Evasio.

Vista la determinazione dirigenziale n. 314 del 23.03.2010 con la quale si modificavano due delle tre zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, come di seguito riportate:

- zona denominata 1 superficie da ha 69.39 ad ha 96.71;
- zona denominata 2 superficie invariata ha 81.49;
- zona denominata 3 superficie da ha 68.77 a ha 77.47.

Vista la determinazione dirigenziale n. 686 del 06.08.2014 con la quale sono state rinnovate la concessione dell'Azienda agri-turistico-venatoria "Val Chisone" di complessivi ha 882, e le tre zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e germano reale, aventi rispettivamente una superficie di ha 96.71, di ha 81.49 e di ha 77.47, fino al 31.01.2021.

Vista l'istanza pervenuta a mano in data 02.09.2020 e protocollata il 04.09.2020 al n. 19505/A1709C con la quale la Signor POLIDORO MARABESE Evasio, nella qualità di rappresentante legale della società "Cascina Tavolata" s.a.s., concessionaria dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria "Val Chisone" avente superficie complessiva pari ad ha 882.00, ubicata nei comuni di Bruno e di Castelnuovo Belbo, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Asti, chiede che venga rinnovata la concessione per il periodo massimo consentito dalla normativa regionale vigente e dalle norme statutarie e che inoltre, che vengano rinnovate, contemporaneamente e per uguale periodo, le tre zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C.

Vista la relazione tecnica redatta dal dott. Lorenzo Bevilacqua, allegata alla suddetta istanza;

Preso atto dell'autocertificazione del signor POLIDORO MARABESE Evasio allegata all'istanza, nella quale dichiara:

- che il sottoscritto è legale rappresentante della società Cascina Tavolata s.a.s. di POLIDORO MARABESE E. & C titolare dell'azienda rinnovata con determinazione dirigenziale n. 686 del 06.08.2014;
- che il consorzio tra i proprietari e conduttori terreni è tuttora valido ed operante in base alle norme statutarie fino al 31.01.2021 e per anni seguenti;
- che nessuna modificazione è intervenuta neppure nelle condizioni agro-silvo-colturali dei terreni conferiti al consorzio.

Verificato che lo Statuto del Consorzio denominato "Azienda Agri-Turistico-Venatoria Val Chisone", così come sottoscritto in data 09.04.1997 e registrato presso il notaio Balbiano di Nizza Monferrato in data 22.04.1997, al art. 1 recita *"Il Consorzio, retto dal presente Statuto, si intende costituito per la durata di anni sei; ed automaticamente rinnovato alla scadenza per il periodo sempre di anni sei; e così automaticamente rinnovato per eguale periodo ad ogni successiva scadenza; salvo disdetta, da parte della metà più uno dei proprietari o possessori consorziati."*

Attestato quindi che tale consorzio è rinnovato fino al 09.04.2027.

Constatato che la richiesta di rinnovo della concessione dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Dato atto che in data 02.03.2021 è stato effettuato il sopralluogo ispettivo da parte del funzionario incaricato dell'istruttoria.

Constatato che, a seguito del sopralluogo, in data 03.03.2021 sono state richieste integrazioni e che esse sono state evase con nota protocollata il 05.03.2021 al n. 5817/A1709C.

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Visto il verbale del 05.03.2021 redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria.

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza di rinnovo della concessione dell'AATV "Val Chisone" e delle tre zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C da parte del sig. POLIDORO MARABESE Evasio, legale rappresentante della società concessionaria "Cascina Tavolata s.a.s. di POLIDORO MARABESE E. & C" fino al 31.01.2027 nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R. n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii.

Vista la D.G.R. del 18.10.2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908".

Vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022".

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di

interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- Vista la LR 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" e ss.mm.ii;
- Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Visto il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Vista la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

determina

- Di rinnovare la concessione dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria denominata "Val Chisone" avente superficie complessiva pari ad ha 882.00, ubicata nei comuni di Bruno e Castelnuovo Belbo, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Asti, in favore della Signor POLIDORO MARABESE Evasio, legale rappresentante della società concessionaria "Cascina Tavolata s.a.s. di POLIDORO MARABESE E. & C", fino al 31.01.2027.

- Di rinnovare le tre zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'Azienda agri-turistico venatoria "Val Chisone", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e germano reale, aventi rispettivamente una superficie di ha 96.71, di ha 81.49 e di ha 77.47, fino al 31.01.2027.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività dell'AATV "Val Chisone" e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella legge 157/1992 e s.m.i., nella legge regionale 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi, nelle DD.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., e n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii., nelle determinazioni dirigenziali n. 22 del 22.02.1999, n. 4 del 14.01.2003, n. 180 del 04.06.1999, n. 492 del 09.07.2008, n. 157 del 09.03.2009, n. 492 del 9.07.2008, n. 833 del 21.09.2009, n. 314 del 23.03.2010 e n. 686 del 06.08.2014.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca/sospensione del presente provvedimento.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Asti.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino